

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 77/20

Oggetto Utilizzazione delle acque reflue del comune di San Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località "Le Matine". Incarico consulenza legale per contenzioso amministrativo: Determinazioni.

L' anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 11:00, nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto Decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto Decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale Mipaaf n. 20301 del 25/06/2018, conseguente all'acquisizione di tutti i necessari pareri/autorizzazioni, è stato definitivamente approvato il progetto specificato, potendosi, quindi, procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi lavori;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 627 del 26/03/2019, i lavori in questione sono stati aggiudicati all'ATI GIANNI ROTICE SRL a socio unico – BLC s.a.s. di Luigi e Donato Biancofiore e C., con il ribasso del 20,262% sull'importo a base d'asta, quindi per un importo contrattuale di €. 2.932.339,89, di cui €. 91.020,79 per oneri di sicurezza;
- completate le operazioni di immissione in possesso, nonché gli ulteriori saggi richiesti dalla Soprintendenza Archeologica, con nota consorziale prot. 5413 del 28/10/2019 è stato comunicato, al comune di San Giovanni Rotondo l'inizio dei lavori a partire dal successivo giorno 29/10/2019;
- in data 29/10/2019, previa diffida a non dar corso ai lavori da parte del comune di San Giovanni Rotondo con nota prot. 30797 del 28/10/2019, assunta agli atti del Consorzio il giorno 29/10/2019, i Carabinieri Forestali di San Giovanni Rotondo hanno proceduto al sequestro di alcune aree di cantiere per le motivazioni esposte nel relativo Verbale, sostanzialmente riconducibili all'assenza di idoneo titolo abilitativo ed, altresì, al possesso di Autorizzazione paesaggistica limitata solo ad alcune delle aree interessate dai lavori;
- con Provvedimento in data 11.12.2019, pubblicato il giorno 13.01.2020, il Tribunale del Riesame ha disposto il parziale dissequestro delle aree di cui sopra, riconoscendo, in considerazione delle caratteristiche dell'opera e della natura giuridica del Consorzio, la non applicabilità del Titolo II del DPR 380/2001, ma confermando, invece, il possesso dell'Autorizzazione paesaggistica limitatamente ad alcune aree oggetto di intervento;
- con Ordinanza n. 4 in data 20.01.2020, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del comune di San Giovanni Rotondo, ing. Leonardo De Bonis, ha disposto, per le motivazioni ivi indicate, la sospensione dei lavori di cui trattasi e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che:

- le motivazioni a supporto dell'Ordinanza emessa risultano assolutamente erranee, avendo il Consorzio regolarmente acquisito ogni parere ed autorizzazione necessari prima della comunicazione di inizio lavori;
- conseguentemente, anche in considerazione del rilevante danno, economico e di

immagine, arrecato al Consorzio per mezzo della richiamata Ordinanza, appare indispensabile impugnare la stessa in sede amministrativa, al fine di documentare la correttezza dell'operato del Consorzio, richiedendo anche il risarcimento del danno, se del caso anche a livello personale nei confronti del firmatario dell'Ordinanza stessa;

Ritenuto, pertanto, necessario, incaricare un Consulente legale specificatamente esperto nelle procedure di natura amministrativa, con particolare riferimento agli ambiti urbanistici ed ambientali;

Ritenuto, altresì, di individuare, in via fiduciaria e sulla base del curriculum vitae del professionista, nell'avv. Giuseppe Mescia, con studio legale in Foggia alla via Napoli 121, il professionista avente le competenze necessarie a produrre ricorso, in via giurisdizionale, innanzi al TAR Puglia – sede di Bari, avverso l'Ordinanza innanzi richiamata;

Ritenuto, inoltre, di prestabilire, sin d'ora il compenso determinato attraverso l'applicazione dei minimi tariffari sul valore di causa, questo individuato nella fascia €. 501.000,00/1.000.000,00, ridotti del 20% e, quindi, in un massimo, in cifra tonda, di €. 9.000,00 per tutte le fasi (studio, introduttiva, decisionale e cautelare), oltre spese generali (15% sul compenso tabellare), cassa avvocati (4%), IVA (22% su imponibile) e contributo unificato (euro 650,00); il compenso, come innanzi predeterminato, verrà liquidato solo per le singole fasi che saranno effettivamente espletate dal professionista incaricato.

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l'urgenza;

Visto l'art. 44, lett. I), dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di incaricare l'avv. Giuseppe Mescia, con studio legale in Foggia alla via Napoli 121, quale consulente legale per la presentazione, in nome e per conto del Consorzio, di ricorso in via amministrativa al TAR Puglia – sede di Bari in ordine all'Ordinanza n. 4 del 20.01.2020, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del comune di San Giovanni Rotondo, ing. Leonardo De Bonis, nei confronti del Consorzio, stabilendo sin d'ora il compenso determinato attraverso l'applicazione dei minimi tariffari sul valore di causa, questo individuato nella fascia €. 501.000,00/1.000.000,00, ridotti del 20% e, quindi, in un massimo, in cifra tonda, di

€. 9.000,00 per tutte le fasi (studio, introduttiva, decisionale e cautelare), oltre spese generali, IVA, cassa avvocati e contributo unificato, con imputazione della spesa sul capitolo 10231 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2020 che, da controllo effettuato in tempo reale, presenta ad oggi adeguata copertura;

- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA